

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE COMUNALE IN DELEGA AD ALTRO ENTE
FUNZIONE INDIVIDUATA: POLIZIA LOCALE
Tra i comuni di:
CREMONA – UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI CENTURIATI DI BONEMERSE E MALAGNINO

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE NELL'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI CENTURIATI DI BONEMERSE E MALAGNINO CON PERSONALE DIPENDENTE DAL COMUNE DI CREMONA.

L'anno duemilaventi... addì ... del mese di ...

TRA

Il Comune di Cremona con sede a Cremona P.za del Comune n. 8 codice fiscale n. 00297960197 rappresentato da Leonardo Virgilio Sindaco pro-tempore, che agisce in esecuzione della deliberazione Consiglio Comunale n. ... del ...

L'Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Malagnino e Bonemerse con sede a Malagnino Via S. Ambrogio n. 24 codice fiscale n. 00307050195 rappresentato dal presidente pro-tempore dell'unione Luca Ferrarini, che agisce in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. ... del ...

PREMESSO

- che il decreto legislativo n. 267/2000 prevede all'art. 30 che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni nelle quali vengono stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, le norme finanziarie e i reciproci obblighi e convenzioni;
- che l'art. 15 della legge n. 241 del 07/08/1990 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per la disciplina dello svolgimento di collaborazioni nell'ambito di attività di interesse comune;
- che l'art. 4 della legge n. 65 del 07/03/1986 (legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale) prevede forme di collaborazione tra servizi di Polizia Municipale;
- che l'art. 9 della legge regionale n. 6 del 02/04/2015 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana) promuove forme associative tra servizi di Polizia Locale di diversi Comuni;
- che l'art. 14, commi da 25 a 31 quater, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, introduce, per i piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, l'esercizio di forme obbligatoriamente associate, mediante convenzioni per lo svolgimento delle funzioni di Polizia Locale;
- che le amministrazioni comunali di Cremona e dell'Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino hanno manifestato la volontà di dar vita ad un reciproco rapporto di collaborazione che veda l'impiego del personale del Comando della Polizia Locale del Comune di Cremona impegnato con cadenza tendenzialmente di un giorno alla settimana e per un minimo di 3 ore per ogni comune;

- considerato che l'Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino non dispone di un servizio di Polizia Locale;
- dato atto che il servizio di Polizia Locale riveste un ruolo fondamentale e necessario per la vivibilità della comunità dell'Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha ad oggetto l'istituzione di un servizio di Polizia Locale presso l'Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino attraverso l'utilizzo di personale appartenente al Corpo della Polizia Locale del Comune di Cremona ai sensi dell'art. 30 del D. L.vo 267/2000.

Art. 2

Oneri per il Comune di Cremona

Il Comune di Cremona si impegna a

- a) mettere a disposizione dell'Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino un agente di Polizia Locale tendenzialmente per un giorno alla settimana per un numero complessivo di almeno 6 ore settimanali, munito di auto di servizio con collegamento con la centrale operativa del Comando della Polizia Locale del Comune di Cremona per 135 ore sino al 31 agosto 2025. Per talune tipologie di servizi concordati potranno essere impiegati agenti in numero superiore ad uno, sempre nel predetto limite di ore annuale. Durante il servizio l'agente dipenderà funzionalmente dal legale rappresentante dell'Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino, previa intese con il Comandante della Polizia Locale del Comune di Cremona;
- b) mettere a disposizione le risorse dell'ufficio contravvenzioni del Comando di Polizia Locale del Comune di Cremona per la gestione degli atti sanzionatori accertati del territorio dell'Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino, procedendo alla trasmissione mensile di copia del registro cronologico.

Art. 3

Oneri per l'Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino

L'Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino si impegna a:

- a) concordare con il Comune di Cremona il calendario delle attività da svolgere presso il proprio comune, comunicando preventivamente le giornate e gli orari di servizio del mese successivo all'unità Gestione del Personale del Comando della Polizia Locale;
- b) mettere a disposizione dell'agente il materiale amministrativo per lo svolgimento dell'attività: bollettari per l'accertamento di verbali di contestazione e sanzioni accessorie nonché per preavvisi di accertata violazione;
- c) corrispondere semestralmente i corrispettivi fissati dal successivo art. 5 rispettivamente per il servizio di vigilanza sul territorio e per la gestione dei verbali di accertamento delle violazioni amministrative

Art.4

Organizzazione del servizio e delle funzioni dell'agente di polizia locale

I periodi lavorativi sono fissati tendenzialmente in un giorno alla settimana, di norma per periodi minimi di 3 ore per ogni Comune, salvo servizi particolari concordati con il Comandante della Polizia Locale del Comune di Cremona (es. educazione stradale), nel quale devono essere compresi i percorsi dal confine del Comune di Cremona alla sede dell'Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino, nella fascia oraria 7.30 – 19.30.

L'agente incaricato del servizio dovrà mettersi a disposizione del segretario comunale o del sindaco del Comune dal quale riceverà le disposizioni del caso in relazione ai compiti da svolgere che dovranno riguardare le seguenti materie:

- a) servizio di polizia stradale
- b) compiti di polizia urbanistico – edilizia
- c) compiti di polizia commerciale
- d) compiti di polizia giudiziaria
- e) servizio di notificazione degli atti amministrativi
- f) educazione stradale
- g) polizia di prossimità
- h) sicurezza urbana.

Art. 5

Oneri finanziari

Al termine della validità della presente convenzione, l'Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino si impegna a corrispondere al Comune di Cremona il corrispettivo previsto per lo svolgimento del servizio di polizia locale nel territorio del proprio comune, ivi compreso il servizio di gestione degli atti sanzionatori. L'onere finanziario si intende definito nel modo seguente:

(costi in base alla tariffa oraria di un operatore livello economico medio C3 comprensivo degli oneri riflessi, ferie, riposi)

- costo orario	€ 25,00
- costo forfetario complessivo a giornata o sua frazione per l'utilizzo di veicoli, radio, e/o attrezzature, ecc.	€ 90,00

- servizio di gestione verbali	
- costo unitario per verbale/preavviso (inserimento nel sistema informatico, gestione delle procedure accessorie –trasmissione documenti ritirati agli enti di competenza -, acquisizione dati del proprietario e relativi controlli (pra – mctc), postalizzazione (notifica dei verbali secondo le procedure previste), gestione degli avvisi di ricevimento, gestione procedure relative alle comunicazioni per la decurtazione dei punti della patente e successivi adempimenti – contenzioso. Resta esclusa dal servizio la fase esecutiva di riscossione e pertanto, al termine dell'anno di esercizio, a cura dell'ufficio contravvenzioni, verrà inviato alla ragioneria dell'Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino l'elenco dei verbali che hanno assunto lo status di titolo esecutivo per la riscossione coattiva	€ 25,00

Art. 6

Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dal 01 gennaio 2025 sino al 31 agosto 2025.

Gli Enti possono recedere dalla convenzione mediante preavviso da formularsi tre mesi prima della scadenza.

Art. 7

Risoluzione

La convenzione può essere risolta in qualunque momento per uno dei seguenti motivi:

- a) scioglimento consensuale della convenzione mediante atti deliberativi adottati dalle due amministrazioni convenzionate;
- b) recesso unilaterale da parte di una delle due amministrazioni con effetto dal giorno successivo alla data di notificazione della deliberazione con la quale viene adottato il recesso.

Art. 8

Fatturazione

Al termine della validità della presente convenzione, Il Comune di Cremona provvederà all'invio della nota di addebito all'Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino per il servizio fornito.

Art. 9

Destinazione dei proventi

I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative accertate dagli operatori di Polizia Locale del Comune di Cremona sul territorio dell'Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino spettano a quest'ultimo ente.

Art. 10

Attuazione della convenzione

La convenzione sarà applicata dai comuni interessati dopo l'apposita deliberazione dei rispettivi Organi Istituzionali e previa trasmissione alla Prefettura di Cremona, alla Questura di Cremona ed al Comando Provinciale Carabinieri.

Letto, confermato e sottoscritto:

il Comune di Cremona rappresentato dal Sindaco Leonardo Virgilio

l'Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino rappresentata dal Presidente Luca Ferrarini